

**Deliberazione 27 marzo 2009 - ARG/elt 34/09**

**Disposizioni urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007 e nell'anno 2008**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 marzo 2009

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005, di concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale (di seguito: decreto 20 aprile 2005), vigenti dalla data di avvenuta unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto n. 73/07);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 5/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/08);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 110/08);
- il documento per la consultazione DCO 28/08 del 6 agosto 2008 (di seguito: documento 28/08);
- il documento per la consultazione DCO 38/08 del 19 dicembre 2008 (di seguito: documento 38/08);
- la lettera di Terna in data 10 dicembre 2008, prot. Autorità n. 296 del 5 gennaio 2009 (di seguito: lettera 10 dicembre 2008);
- la lettera di Terna in data 12 dicembre 2008, prot. Autorità n. 404 del 7 gennaio 2009 (di seguito: lettera 12 dicembre 2008);
- la lettera di Terna in data 20 marzo 2009, prot. Autorità n. 13692 del 24 marzo 2009 (di seguito: lettera 20 marzo 2009).

**Considerato che:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità, fra le altre, la finalità di garantire la promozione dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- il decreto 20 aprile 2005 stabilisce che Terna ha come scopo sociale l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 336/07, l'Autorità, fra l'altro, ha raccomandato a Terna di procedere ai conguagli del servizio di dispacciamento a seguito di rettifiche di errori di misura determinanti la ridefinizione delle partite fisiche ed economiche per gli anni 2005, 2006 e 2007, previa completa informativa agli utenti del dispacciamento interessati e l'invio all'Autorità di una relazione dettagliata degli errori, delle cause e delle partite di conguaglio risultanti, prima di procedere alle procedure di conguaglio;
- con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2005 Terna ha proceduto a due sessioni di fatturazioni di conguaglio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento durante l'anno 2007 per tener conto delle diverse rettifiche dei dati di misura, allungando in tal modo i tempi di determinazione delle posizioni economiche degli operatori significativamente oltre i termini previsti dalla normativa e procurando una condizione di incertezza manifestata dai medesimi con più segnalazioni all'Autorità;
- al fine di evitare il protrarsi della situazione di grave incertezza nella ricostruzione delle corrette partite fisiche ed economiche a seguito delle due sessioni di fatturazione di cui al precedente alinea, con la deliberazione ARG/elt 65/08, l'Autorità ha adottato misure urgenti per la determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento, stabilendo la modalità di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento per l'anno 2005 a seguito di

rettifiche pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento;

- con la deliberazione ARG/elt 110/08, l'Autorità ha adottato misure urgenti per la determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento per l'anno 2006 prevedendo l'estensione alle rettifiche relative all'anno 2006, pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento delle modalità introdotte per l'anno 2005 dalla deliberazione ARG/elt 65/08;
- con la lettera 10 dicembre 2008, integrata con la lettera 12 dicembre 2008, e successivamente con la lettera 20 marzo 2009, Terna ha completato la relazione di dettaglio predisposta ai sensi della deliberazione n.336/07, riportando le informazioni in merito ai risultati delle attività di definizione delle partite fisiche ed economiche di conguaglio per l'anno 2007.

#### **Considerato che:**

- l'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento assoggettata ai corrispettivi di trasporto in un certo periodo temporale deve essere coerente all'energia prelevata assoggettata ai corrispettivi del servizio di dispacciamento nel medesimo periodo temporale;
- un confronto fra l'energia prelevata determinata da Terna in esito alle procedure di conguaglio e l'energia prelevata su base mensile che le imprese distributrici hanno determinato ai fini del trasporto possa garantire un adeguato riscontro nella determinazione delle partite economiche per le fatture di conguaglio del servizio di dispacciamento;
- con riferimento all'anno 2006, l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 110/08 ha introdotto il confronto di cui al precedente alinea, subordinando la fatturazione delle partite di conguaglio alla verifica che il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata assoggettata al trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento fosse inferiore al 5% della maggiore fra le due;
- Terna con la lettera 10 dicembre 2008, e successivamente con la lettera 20 marzo 2009, ha comunicato di aver richiesto e ricevuto dalle imprese distributrici i dati dell'energia assoggettata al trasporto anche per l'anno 2007;

#### **Considerato che:**

- la deliberazione ARG/elt 5/08 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive ai dati di misura;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati emanati i documenti 28/08 e 38/08 recanti altresì alcuni orientamenti in materia di corrispettivi unitari di dispacciamento da utilizzare ai fini delle fatturazioni di conguaglio, fra cui la previsione di non modificare, a seguito di rettifiche ai dati di misura, il segno dello sbilanciamento zonale, e quindi i corrispettivi di sbilanciamento effettivo, determinato in esito al *settlement* mensile;
- le risposte pervenute in esito alle consultazioni hanno evidenziato un generale apprezzamento per le scelte dell'Autorità di utilizzare anche al fine delle fatturazioni di conguaglio i medesimi corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo già utilizzati per le fatturazioni del *settlement* mensile.

### **Considerato che:**

- la metodologia adottata con la deliberazione n. 118/03 per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo, vigente per l'anno 2007, comporta che, assumendo la correttezza di tutti gli altri dati di misura, una rettifica ai valori dell'energia immessa o prelevata in un qualunque punto della rete di distribuzione si traduca esclusivamente in una modifica al valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard (di seguito: delta perdite) sulle reti di distribuzione;
- fino all'anno 2006, i costi relativi all'approvvigionamento dell'energia sottesa al delta perdite sulle reti di distribuzione erano attribuiti alle imprese distributrici per il tramite di una riduzione dei costi di approvvigionamento riconosciuti alle medesime imprese nell'ambito della perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
- con decorrenza 1 luglio 2007, la separazione societaria fra attività di distribuzione e attività di vendita dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela, introdotta dal decreto n. 73/07 per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti, ha reso necessaria una separata evidenziazione dei costi di approvvigionamento del delta perdite e la loro attribuzione esplicita a ciascuna impresa distributtrice;
- per questioni di semplicità amministrativa e contabile, l'Autorità con il TIV ha esteso le modalità di attribuzione dei costi di approvvigionamento del delta perdite di cui al precedente alinea a tutto l'anno 2007, ivi compreso il primo semestre.

### **Considerato, inoltre, che:**

- il documento 38/08 recava altresì alcuni orientamenti in materia di gestione delle rettifiche ai dati di misura per l'anno 2008, fra cui:
  - la previsione di fatturare contestualmente alle partite di conguaglio *load profiling* anche le partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche ai dati di misura orari pervenute entro i termini rilevanti al conguaglio *load profiling* medesimo (di seguito: rettifiche di *settlement*);
  - la subordinazione della fatturazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* alla verifica della coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia determinata ai fini del dispacciamento;
- sulla base delle disposizioni del TILP, le partite di conguaglio *load profiling* relative all'anno 2008 sono determinate da Terna entro il 31 maggio 2009 sulla base di dati comunicati dalle imprese distributrici entro il 10 maggio 2009.

### **Considerato infine che:**

- la decisione di adottare interventi di regolazione a tutela dell'esigenza di assicurare certezza nella regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento per l'anno 2007 non costituisce preclusione all'esercizio dei poteri sanzionatori e prescrittivi dell'Autorità, di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c)

e d), della legge n. 481/95, qualora ne vengano accertati i presupposti in esito all'indagine conoscitiva avviata con deliberazione n. 177/07.

**Ritenuto che sia:**

- opportuno che Terna proceda alla sessione di conguaglio per il servizio di dispacciamento, con riferimento all'anno 2007, garantendo un adeguato grado di certezza sulle partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento;
- opportuno che Terna comprenda in tale sessione sia la regolazione delle partite di conguaglio determinate ai sensi della deliberazione n. 118/03 che delle partite determinate dalle rettifiche dei dati di misura dei punti trattati orari, dei prelievi dalla RTN e delle immissioni delle unità di produzione pervenute a Terna posteriormente ai termini previsti dalle deliberazioni n. 168/03 e n. 111/06;
- opportuno che Terna proceda alla fase di conguaglio per l'anno 2007 adottando, per la rideterminazione delle partite fisiche ed economiche insorgenti dalle rettifiche pervenute posteriormente alla date previste dalla normativa, i medesimi corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo già utilizzati per le fatturazioni del *settlement* mensile, nonché, per tutti gli altri aspetti rilevanti, modalità e criteri analoghi a quelli applicati per l'anno 2005 e l'anno 2006 al fine di limitare il protrarsi dell'incertezza delle posizioni economiche degli operatori in relazione alle attività dell'anno 2007;
- opportuno subordinare, anche per l'anno 2007, l'emissione delle fatture di conguaglio alla verifica della coerenza fra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia determinata ai fini del dispacciamento e, al fine di promuovere il progressivo miglioramento della coerenza fra i dati dell'energia elettrica assoggettata ai corrispettivi di trasporto e ai dati dell'energia elettrica assoggettata ai corrispettivi del servizio di dispacciamento, ridurre, nel contempo, al 4% la soglia di tolleranza sopra la quale non si procede alla fatturazione del conguaglio;
- opportuno prevedere che Terna metta a disposizione degli utenti del dispacciamento i dati relativi all'energia assoggettata al trasporto ricevuti dalle imprese distributrici con riferimento all'anno 2007;
- necessario stabilire, anche per l'energia immessa e prelevata nell'anno 2007, in analogia a quanto stabilito per gli anni 2005 e 2006, una modalità di determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento insorgenti da rettifiche pervenute successivamente all'emissione da parte di Terna delle fatture di cui al precedente alinea (di seguito: rettifiche tardive), differente da quella prevista dalle deliberazioni n. 118/03, n. 168/03 e n. 111/06, al fine di limitare l'impatto economico di eventuali ulteriori rettifiche delle energie immesse e prelevate sugli utenti del dispacciamento;
- opportuno attribuire agli importi fatturati ai sensi del precedente alinea i medesimi coefficienti di adeguamento annui previsti per le fatturazioni delle rettifiche tardive di cui agli anni 2005 e 2006;
- opportuno prevedere che, anche per l'anno 2007, l'eventuale saldo diverso da zero delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive sia considerato nella determinazione del corrispettivo *uplift* di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 nei sei mesi seguenti la data di fatturazione della rettifica;
- opportuno prevedere una modalità semplificata di attribuzione delle partite economiche connesse all'aggiornamento del delta perdite a seguito di rettifiche

tardive compatibile con la nuova disciplina relativa all'attribuzione dei costi di approvvigionamento del delta perdite nelle reti di distribuzione introdotta dal TIV;

- opportuno prevedere, coerentemente con quanto disposto dal TIV in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento del delta perdite nelle reti di distribuzione, che i versamenti conseguenti all'applicazione della modalità semplificata di cui al precedente alinea siano posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 70 del TIT.

**Ritenuto infine che sia:**

- opportuno posticipare la determinazione delle partite di conguaglio *load profiling* dell'anno 2008 al 30 settembre 2009 per permettere a Terna di fatturare contestualmente a dette partite di conguaglio anche le partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche di *settlement* con riferimento all'energia elettrica prelevata e immessa nel 2008, fatto comunque salvo il termine del 10 maggio 2009 per l'invio da parte delle imprese distributrici dei dati rilevanti la fase di conguaglio *load profiling*;
- opportuno prevedere al fine di permettere la verifica della coerenza fra energia elettrica assoggettata al trasporto ed energia determinata ai fini del dispacciamento entro il mese di settembre 2009 che le imprese distributrici inviino a Terna i dati relativi all'energia elettrica assoggettata al trasporto con riferimento all'anno 2008 entro il 20 giugno 2009;
- opportuno rinviare al provvedimento di definizione dei criteri di attribuzione delle partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive ai dati di misura in esito al procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 05/08 la definizione delle modalità di determinazione delle partite di conguaglio per l'anno 2008

**DELIBERA**

1. di stabilire che Terna determini le partite di conguaglio del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2007 da ciascun utente del dispacciamento utilizzando i medesimi corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo già utilizzati per le fatturazioni del *settlement* mensile;
2. di stabilire che Terna proceda tempestivamente con la fatturazione dei conguagli del servizio di dispacciamento di cui al punto 1 dopo aver verificato che il valore assoluto della differenza dell'energia prelevata che è stata assoggettata al trasporto e l'energia prelevata determinata ai fini del dispacciamento sia minore del 4% della maggiore delle due;
3. di prevedere che, a seguito di eventuali successive rettifiche delle medesime quantità limitatamente ai quantitativi di energia elettrica insorgenti da tali rettifiche e non già utilizzate per le fatturazioni di cui al punto 1, le corrispondenti fatture dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento siano emesse con le modalità di determinazione ed attribuzione delle partite di energia elettrica e delle

corrispondenti partite economiche definite nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

4. di prevedere che il saldo tra proventi e oneri derivanti a Terna dall'applicazione di quanto disposto al punto 3 sia ricompreso nel calcolo del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 (*uplift*) in egual proporzione mensile nei sei mesi successivi alla data di fatturazione;
5. di prevedere che, entro il 20 giugno 2009, ciascuna impresa distributrice invii a Terna, con le modalità di presentazione ed invio da questa stabilite, con riferimento all'anno 2008, i dati mensili dell'energia prelevata da ogni utente del trasporto, che è stata assoggettata al corrispettivo di trasmissione e distribuzione, ai sensi del TIT, e che Terna renda disponibili i medesimi dati agli utenti del dispacciamento;
6. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite di conguaglio *load profiling* relative all'anno 2008, di cui al TILP, entro il 30 settembre 2009, con liquidazione entro il 15 ottobre 2009, basando le proprie determinazioni sui dati inviati dalle imprese distributrici entro il 10 maggio 2009, come già previsto dalla normativa vigente;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A;
8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento, che entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

27 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis